

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 18.5.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

### **Notifica dell'impugnazione al posto della sentenza: decorre lo stesso il termine breve? La parola passa alle Sezioni Unite.**

*La Prima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se - posto che la riproposizione dell'impugnazione inammissibile è consentita sino a che non sia intervenuta la pronuncia di inammissibilità - la notifica dell'impugnazione possa o meno ritenersi equipollente a quella della sentenza, e, dunque, se se sia ammissibile, o meno, che il termine breve per l'impugnazione venga a decorrere anche in assenza della notifica della sentenza.*

**Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 13.5.2015, n. 9782**

...omissis...

## MOTIVI DELLA DECISIONE

20/11

1.1. Con l'unico mezzo (Violazione per falsa applicazione dell'art. 358 c.p.c., con riguardo all'asserita tardività dell'appello. Eventuale incostituzionalità, per violazione dell'art. 24 Cost., della lettura tradizionale dell'art. 358 c.p.c.) viene posto il seguente quesito di diritto: «Dica codesto S.C. se sia vero che l'art. 358 c.p.c. non è applicabile al caso del gravame nullo; in caso contrario, dica se non sia non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 24 Cost., l'interpretazione tradizionale dell'art. 358 c.p.c., per cui in caso di impugnazione inammissibile o improcedibile, la nuova impugnazione è soggetta al termine breve decorrente dalla

data della notificazione della prima impugnazione, anche nell'ipotesi in cui l'appellante, senza sua colpa, abbia avuto consapevolezza della nullità del gravame dopo che il termine breve era già decorso».

1.1.1. Osserva il ricorrente che la disposizione richiamata conterrebbe la previsione di una vera e propria forma di sospensione dei termini, come sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione a proposito dell'analogo caso di cui all'art. 1 del Decreto-Legge n. 364 del 1997, convertito nella legge n. 434 del 1997.

\*

2. Il ricorso va rimesso all'esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione perché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ult. parte, c.p.c., costituita dal ragionamento che segue.

3. Ai sensi dell'art. 358 c.p.c. non è possibile riproporre un appello che sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, secondo il principio di consumazione dell'impugnazione.

3.1. Secondo tale principio, fino a quando non sia stata pronunciata, con provvedimento definitivo, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, è

5

proponibile una seconda impugnazione, purché non siano ancora decorsi i termini per impugnare.

3.2. Pertanto, la riproposizione dell'impugnazione inammissibile o improcedibile è consentita sino a che non sia intervenuta la pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità (Cass. nn. 11308 del 2011; 23220 del 2005; 12803 del 2000), entro il termine breve di impugnazione, visto che - secondo questa Corte - la notificazione della prima impugnazione è equipollente alla notificazione della sentenza impugnata (Cass. nn. 21717 del 2012; 9265 del 2010; 835 del 2006; 20912 del 2005).

3.3. Infatti, secondo la detta giurisprudenza, la conoscenza legale della sentenza che si ha con la sua notificazione verrebbe ad essere surrogata dalla notificazione dell'impugnazione.

3.4. Ha, al riguardo, osservato la dottrina che, se sussistono queste condizioni a nulla rileva la tipologia del vizio da cui è affetto il primo atto di gravame, poi sostituito: potrebbe trattarsi di un vizio tanto strutturale, come la carenza di uno dei requisiti di forma-contenuto dell'atto, quanto funzionale come la mancata iscrizione a ruolo nel termine.

3.5. Ma, com'è noto, pressoché tutta la dottrina critica il suddetto (per quanto consolidato) orientamento

giurisprudenziale secondo il quale la notificazione dell'impugnazione inammissibile o improcedibile è equipollente alla notificazione della sentenza e la conseguenza, cui esso conduce, di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione anche se la sentenza non sia stata notificata.

**3.5.1.** Si osserva al riguardo che la notificazione della sentenza, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, non potrebbe avere equipollenti e che la conoscenza effettiva della sentenza che la parte ottenga in un modo che non sia quello della notificazione o della pubblicazione dovrebbe rimanere irrilevante.

**3.6.** Del resto, osserva il Collegio, che a far riconsiderare l'opportunità di una riduzione della distanza esistente nei due ragionamenti (quello giurisprudenziale e quello dottrinale) potrebbe militare l'attuale formulazione dell'art. 327 c.p.c. che ha ridotto da un anno a sei mesi il cd. termine lungo (di decadenza) per proporre le impugnazioni.

**3.6.1.** In tal modo, anche il temuto pregiudizio per la celerità del procedimento si verrebbe sensibilmente ad attenuare poiché la parte che abbia proposto irrituale impugnazione contro una sentenza non notificata vede



sensibilmente ridotto il termine per far valere le sue difese con una impugnazione correttamente proposta.

PQM



Rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ult. Parte, c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 16 aprile 2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Fabrizio Forte

